

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 dicembre 2003, n. 398

(GU n. 57 del 9-3-2004- Suppl. Ordinario n. 37)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico ⁽¹⁾

(1) Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 396* e nel *D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 397*

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

INDICE

TITOLO I

Oggetto ed ambito di applicazione del testo unico

- Art. 1. – Oggetto.....
- Art. 2. – Definizioni.....
- Art. 3. - Emissione
- Art. 4. - Strumenti finanziari.....
- Art. 5. - Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.....
- Art. 6. - Denominazione del debito pubblico interno.....
- Art. 7. - Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati.
- Art. 8. - Pagamenti di debito pubblico.....

CAPO I – GESTIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 9. - Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante.....
- Art. 10. - Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati.....
- Art. 11. - Sistema di gestione accentrata.....
- Art. 12. - Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario.....
- Art. 13. - Compiti dell'intermediario.....
- Art. 14. - Diritti del titolare del conto.....
- Art. 15. - Costituzione di vincoli.....
- Art. 16. - Responsabilità dell'intermediario.....
- Art. 17. - Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.....
- Art. 18. - Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato.....
- Art. 19. - Conservazione dei documenti.....
- Art. 20. - Pagamento di valori.....

SEZIONE II - PRESCRIZIONE

- Art. 21. - Prescrizione degli interessi e del capitale.....
- Art. 22. - Interruzione della prescrizione.....
- Art. 23. - Termini di prescrizione.....

SEZIONE III - GESTIONE ACCENTRATA

- Art. 24.** - Individuazione delle società di gestione accentrata.....
- Art. 25.** - Soggetti ammessi ai sistemi.....
- Art. 26.** - Rapporti tra il Tesoro e società di gestione accentrata.....
- Art. 27.** - Quadratura dei conti.....

CAPO II - MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO

SEZIONE I - AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO

- Art. 28.** - Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali.....
- Art. 29.** - Informazione al pubblico.....
- Art. 30.** - Cancellazione dal listino.....

SEZIONE II - REGOLAMENTO DEI MERCATI SECONDARI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO

- Art. 31.** - Regolamento del mercato.....
- Art. 32.** - Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato.....
- Art. 33.** - Specialisti in titoli di Stato.....
- Art. 34.** - Società di gestione.....
- Art. 35.** - Vigilanza sui mercati.....
- Art. 36.** - Informativa alla CONSOB.....
- Art. 37.** - Vigilanza sulle società di gestione.....
- Art. 38.** - Compensazione e liquidazione.....
- Art. 39.** - Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione.....

SEZIONE III - OPERAZIONI DI SEPARAZIONE CEDOLARE E RICOSTITUZIONE DI TITOLI DI STATO

- Art. 40.** - Oggetto delle operazioni di separazione cedolare.....
- Art. 41.** - Modalità delle operazioni.....
- Art. 42.** - Caratteristiche dei titoli.....
- Art. 43.** - Lotti minimi di negoziazione.....

CAPO III - FONDO DI AMMORTAMENTO

SEZIONE I - NORME SOSTANZIALI

- Art. 44.** - Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.....
- Art. 45.** - Conferimenti al Fondo.....
- Art. 46.** - Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato.....
- Art. 47.** - Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.....

SEZIONE II - NORME PROCEDURALI

- Art. 48.** - Utilizzi del Fondo.....
- Art. 49.** - Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati.....
- Art. 50.** - Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari.....
- Art. 51.** - Modalità d'asta.....
- Art. 52.** - Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta.....

TITOLO II

Disposizioni Transitorie

CAPO I - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA RIDENOMINAZIONE

- Art. 53. - Modalità di ridenominazione.....
Art. 54. - Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati....

CAPO II - DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI

- Art. 55. - Gestione.....

CAPO III - DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DI STATO NON ANCORA DEMATERIALIZZATI

- Art. 56. - Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire appartenenti a prestiti vigenti.....
Art. 57. - Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire.....
Art. 58. - Liberazione dei vincoli.....
Art. 59. - Cancellazione del vincolo di usufrutto.....
Art. 60. - Prova del diritto a succedere.....
Art. 61. - Documenti integrativi.....
Art. 62. - Successione aperta all'estero.....
Art. 63. - Provvedimento giudiziale.....
Art. 64. - Successione di eredi del titolare.....
Art. 65. - Legato di specie.....
Art. 66. - Successione dell'avente causa.....
Art. 67. - Riscossione di capitali con reimpiego.....
Art. 68. - Titoli al portatore.....
Art. 69. - Opposizione su iscrizioni nominative.....
Art. 70. - Perdita di titoli nominativi.....
Art. 71. - Esecuzione sui titoli nominativi.....
Art. 72. - Pignoramento e sequestro di titoli.....
Art. 73. - Comunicazione al giudice penale.....
Art. 74. - Schede per opposizioni.....
Art. 75. - Rifiuto di eseguire operazioni.....
Art. 76. - Revoca tacita del mandato.....
Art. 77. - Pubblicazioni.....
Art. 78. - Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli.....

CAPO IV - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA PRESCRIZIONE

- Art. 79. - Decorrenza dei termini di prescrizione.
Art. 80. - Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati.....

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 81.** – Giurisdizione.....
- Art. 82.** – Abrogazione di norme.....
- Art. 83.** – Entrata in vigore del testo unico.....

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n.340 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi- Legge di semplificazione 1999";

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato n.3;

Visto l'art.23, comma 3 della legge 29 luglio 2003, n.229 recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001";

Udito il parere del Consiglio di Stato , espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del... sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

Titolo I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art.1 (L)

Oggetto

Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.

Art. 2. (L-R)
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

- a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- b) Ministero: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- c) Tesoro: Dipartimento del Tesoro;
- d) Ministro: il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- e) Capo del debito pubblico: Dirigente Generale Capo della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro;
- f) Direzione: Dipartimento del Tesoro – Direzione II;
- g) debito pubblico interno: prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in Euro (1);
- h) debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali (1a);
- i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
- l) Conto: "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria";
- m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonché i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.A. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;
- o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
- p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
- q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unità monetaria nazionale;
- r) società di gestione accentrata: le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione Europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- s) società di Gestione MTS: società per il mercato dei titoli di Stato – M.T.S.- S.p.A.
- t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
- u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;

(1) Lettera così modificata dal comma 379 dell'art. 1, L.23 dicembre 2005, n. 266.

(1a) Lettera così modificata dal comma 379 dell'art. 1, L.23 dicembre 2005, n. 266.

- v) separazione cedolare: operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
- z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;
- aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
- bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione Economica e Monetaria. (L-R)

Art.3 (L)
Emissione

1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

- a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, ivi compresa la facoltà di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le società di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento (2);
- b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito flottante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);
- c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L)

2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1 (2a).

(2) Lettera così modificata dal comma 380 dell'art. 1, L.23 dicembre 2005, n. 266
(2a) Per l'attuazione delle operazioni finanziarie previste dal presente articolo v. le direttive di cui al D.M. 7 aprile 2004, al D.M. 22/4/2005 e al D.M. 4/1/2006.

Art.4 (L)
Strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L)

Art.5 (L)
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L)
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L)
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n.483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L)
4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L)
5. Sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse uguale a tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n.104. (L)
6. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato

risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L)

7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall' articolo 3, comma 1, lettera a) del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell' importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti , per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi. (L)

8. Il conto non può presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L)

9. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui al comma 7. Il Ministro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L)

Art. 6 (L)

Denominazione del debito pubblico interno

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento sul mercato interno sono effettuate in euro. (L)

Art. 7 (L)

Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentari

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro è utilizzato come unica unità di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo

restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, può intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L)

Art. 8 (L)

Pagamenti di debito pubblico

1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L)
2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessità. (L)
3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico è eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L)

Capo I

GESTIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 (R)

Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante.

1. Il Tesoro può ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R)
2. I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art. 53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R)

Art. 10 (L)

Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unità euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantità convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L)

Art. 11 (L)

Sistema di gestione accentrata

1. Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti destinati al mercato interno. (L)
2. Il Tesoro comunica alla società di gestione accentrata l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini dell'apertura di un apposito conto. (L)

Art. 12 (L)

Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario.

1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attività che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L)
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la società di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L)
3. L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonché il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L)

Art. 13 (L)

Compiti dell'intermediario

1. L'intermediario:
 - a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
 - b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L)
2. Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L)

Art. 14 (L)

Diritti del titolare del conto

1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto è legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la

disciplina propria di ciascuno di essi, e può disporre in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L)

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L)

Art. 15 (L)

Costituzione di vincoli

1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L)

2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L)

Art. 16 (L)

Responsabilità dell'intermediario

1. L'intermediario è responsabile per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente testo unico nonché per gli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attività di trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta dei conti. (L)

Art.17 (L)

Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Tesoro. (L)

Art. 18 (L)

Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato.

1. I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L)

2. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L)

3. Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L)

Art. 19 (L)

Conservazione dei documenti.

1. I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L)

2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilità dei pagamenti, la Direzione ha facoltà di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L)

Art.20 (L)

Pagamento di valori.

1. Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accredito, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L)

Sezione II

PRESCRIZIONE

Art. 21 (L)

Prescrizione degli interessi e del capitale.

1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L)

2. È prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilità. (L)

Art. 22 (L)

Interruzione della prescrizione.

1. La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonché mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto. (L)

2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o

all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L)

Art. 23 (L)

Termini di prescrizione.

1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice Civile.

Sezione III

GESTIONE ACCENTRATA

Art. 24 (R)

Individuazione delle società di gestione accentrata

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purché siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R)

2. Le società di gestione accentrata che intendono svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R)

3. Il Ministero individua la società di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:

a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale sociale non inferiore a quindici milioni di Euro;

b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalità di svolgimento delle attività di gestione accentrata, alla qualità e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;

c) operatività con altre società di gestione accentrata;

d) svolgimento di attività connesse e strumentali;

e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 58/1998;

f) intermediari ammessi al sistema;

g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R)

4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il

predetto termine è sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R)

5. Successivamente all'individuazione della società di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero può valutare nuove domande per l'affidamento dell'attività di gestione accentrata. (R)

6. Il Ministero può affidare a più società la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R)

Art. 25 (R)

Soggetti ammessi ai sistemi

1. Il Ministero è ammesso ai sistemi e può aprire, presso le società di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprietà. (R)

Art. 26 (R)

Rapporti tra il Tesoro e società di gestione accentrata

1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli di Stato è regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere:

a) le modalità di verifica dei saldi dei conti di cui all'articolo 27;

b) la durata e le modalità di rinnovo;

c) le cause, le modalità e i termini di recesso;

d) le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2;

e) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati;

f) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza;

g) le modalità e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare;

h) le modalità per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R)

2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4 gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R)

3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R)

Art. 27 (R)

Quadratura dei conti

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato

immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprietà e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato. (R)

2. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R)

3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26. La Banca d'Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilità di Stato. (R)

4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione ai sensi dell'articolo 40, 41 e 42, viene effettuata dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari. (R)

Capo II

MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO

Sezione I

AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO

Art. 28 (R)

Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali

1. Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di società per azioni quotate. (R)

2. La quotazione dei titoli è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via fax, del decreto medesimo. (R)

3. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R)

Art 29 (R)
Informazione al pubblico.

1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del relativo provvedimento del Tesoro. (R)

Art. 30 (R)
Cancellazione dal listino.

La cancellazione dal listino dei titoli può essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilità della quotazione di borsa. (R)

Sezione II

REGOLAMENTO DEI MERCATI SECONDARI ALL'INGROSSO
DEI TITOLI DI STATO

Art.31 (R)
Regolamento del mercato

1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive società di gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione. I regolamenti disciplinano in ogni caso:

- a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operatività;
- b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;
- c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operatività degli operatori principali;
- d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;
- e) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo 58/1998;

- f) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
- g) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate. (R)
2. I regolamenti di cui al comma 1 e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro 90 giorni, dal Ministro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformità al presente capo e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. (R)
3. Per la pubblicità dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 58/1998.(R)

Art. 32 (R)

Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

1. Entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:
- a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo 58/1998;
- b) il regolamento è stato approvato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del presente testo unico. (R)
2. Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma 1 sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R)
3. Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 58/1998, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. (R)
4. Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6 del decreto legislativo 58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7 del decreto legislativo 58/1998; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 58/1998. (R)
5. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 58/1998, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia.(R)

Art. 33 (R)
Specialisti in titoli di Stato

1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato "elenco degli specialisti in titoli di Stato" (gli "specialisti"), gli operatori principali di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente. (R)

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno euro 38.734.267,43;
- b) svolgimento di un'attività nei diversi comparti del mercato secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito pubblico, con particolare riguardo alla continuità dell'attività svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonché alle quantità scambiate;
- c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali;
- d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di una quota pari ad almeno il 3 per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. La suddetta quota verrà calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche finanziarie dei medesimi titoli. (R)

3. Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:

- a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;
- b) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che ha richiesto l'iscrizione.

Ai fini dell'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (R)

4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Tesoro. (R)

5. Il Tesoro sottopone a verifica ogni 2 anni l'elenco degli "specialisti" di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli "specialisti", l'esclusione di uno di essi può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione. (R)

6. Gli operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attività svolta. La società di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Tesoro, dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività

svolta dai partecipanti al mercato. Il Tesoro può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4. (R)

Art. 34 (R)

Società di gestione

1. La società di gestione:

- a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
 - b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
 - c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
 - d) comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
 - e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 58/1998. (R)
2. La società di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R)

Art.35 (R)

Vigilanza sui mercati

1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate. (R)
2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché effettuare ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. (R)
3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione. (R)
4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta. (R)
5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza, con particolare riguardo all'operatività degli operatori di cui all'articolo 33, commi 1 e 4. (R)

Art. 36 (R)
Informativa alla CONSOB

1. La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R)
2. La CONSOB può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attività di cui al comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d'Italia dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate. (R)

Art. 37 (R)
Vigilanza sulle società di gestione

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 35, comma 1. (R)
2. Il Tesoro sentito la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 58/1998. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.(R)
3. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 35, comma 2 e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 58/1998. (R)
4. Il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al comma 3. (R)

Art.38 (R)
Compensazione e liquidazione

1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a ciò abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R)

Art.39 (R)
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

1. In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 31, comma 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario

nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72 ad eccezione dei commi 2 e 8 e 75 del decreto legislativo 385/1993. (R)

2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 32. (R)

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento delle società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. (R)

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. (R)

5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Tesoro, su proposta della CONSOB sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 36. (R)

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere. (R)

Sezione III

OPERAZIONI DI SEPARAZIONE CEDOLARE E RICOSTITUZIONE DI TITOLI STATO

Art. 40 (R)

Oggetto delle operazioni di separazione cedolare

1. Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R)

2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione può avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R)

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R)

4. Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali può essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione è effettuabile nonché l'ammontare complessivo massimo dei titoli che può formarne oggetto.(R)

Art. 41 (R)

Modalità delle operazioni

1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato.(R)

2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione è ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro.(R)

Art. 42 (R)

Caratteristiche dei titoli

1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui all'articolo 40 rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato.(R)

2. Le componenti cedolari separate dal mantello che hanno la medesima scadenza sono tra loro fungibili.(R)

Art.43 (R)

Lotti minimi di negoziazione

1. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di separazione cedolare i lotti minimi di negoziazione sui mercati regolamentati all'ingrosso non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di euro per i mantelli e a 100.000 euro per le componenti cedolari separate dal mantello.(R)

Capo III

FONDO DI AMMORTAMENTO

Sezione I

NORME SOSTANZIALI

Art. 44 (L)

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
 - a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
 - b) dal Ragioniere generale dello Stato;
 - c) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - d) dal Direttore dell'Agenzia del Demanio. (L)
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L)

Art. 45 (L)

Conferimenti al Fondo

1. Sono conferiti al Fondo:
 - a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalità di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
 - d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
 - e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalità del Fondo;
 - f) i proventi derivanti dalla vendita di attività mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorità giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;

g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (Lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L)

2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.

3. Il Ministro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L)

Art. 46 (L)

Criteria e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato

1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:

a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;

b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L)

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. (L)

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L)

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L)

Art. 47 (L)

Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.

1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati né negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L)

2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L)

Sezione II

NORME PROCEDURALI

Art. 48 (R)

Utilizzi del Fondo

1. L'utilizzo delle somme disponibili sul "Fondo" viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore Generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalità:

- a) acquisto di titoli di Stato in circolazione ;
- b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
- c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da Società delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (R)

2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- a) tramite incarico, conferito dal Direttore Generale del Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
- b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. (R)

3. Con le disponibilità del Fondo è sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. (R)

4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati. (R)

5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore Generale del Tesoro o, per delega, il Capo del debito pubblico comunica, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli di Stato che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni. (R)

6. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), si autorizza, di volta in volta, la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo e ad effettuare i versamenti delle somme corrispondenti all'ammontare dei costi delle relative operazioni. (R)

Art. 49 (R)

Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati

1. Nel caso in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla Monte Titoli S.p.A. per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunica alla Direzione gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R)

2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procedono tempestivamente a comunicare alla Direzione l'ammontare e le eventuali serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, la Direzione provvede al rilascio di un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R)

Art. 50 (R)

Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari

1. L'incarico previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera a) deve specificare:
 - a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che può essere riacquistato;
 - b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di acquisto;
 - c) il termine di regolamento delle operazioni;
 - d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;
 - e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. (R)
2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. (R)

Art. 51 (R)

Modalità d'asta

1. L'asta competitiva di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, è gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta sono effettuate alla presenza di un funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di aggiudicazione. (R)
2. Il Tesoro comunica la data e le modalità dell'asta, nonché la specie dei titoli che possono essere acquistati. (R)
3. Sono escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo ritenute non convenienti. (R)

Art. 52 (R)

Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta

1. Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. (R)
2. I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalità indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che provvede:
 - a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;

b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R)

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA RIDENOMINAZIONE

Art. 53 (R)

Modalità di ridenominazione

1. La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al 1° gennaio 1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito.(R)
2. Ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo dei titoli emessi sul mercato interno si intende l'importo minimo sottoscrivibile in asta.(R)
3. Per i titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta o per il ripiano di posizioni debitorie il taglio minimo è quello previsto dal relativo decreto di emissione.(R)
4. Il taglio minimo del prestito obbligazionario ex Ferrovie dello Stato S.p.A. di ammontare pari a 1.500 miliardi di lire (euro 774.685,349) (codice titolo 26808) è da intendersi pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28).(R)
5. La ridenominazione dei titoli risultanti dalle operazioni "separazione cedolare" di cui all'articolo 40 avviene con le modalità di cui al comma 1. I tagli minimi degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale (mantelli) sono rispettivamente pari a Lire 1.250.000 (euro 645,57) e Lire 5.000.000 (euro 2.582,28).(R)
6. I titoli ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.(R)

Art. 54 (R)

Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati.

1. Fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti, sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro.(R)

2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente testo unico, gli importi in lire riportati sul mantello e le cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999.(R)

3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.(R)

4. I tassi cedolari dei titoli ridenominati espressi in termini percentuali devono utilizzare un numero di cifre decimali non inferiore a sei. Il relativo calcolo degli interessi è effettuato applicando detti tassi cedolari al valore unitario in euro (0,01) di cui all'articolo 53, comma 6. Il risultato che ne consegue, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il valore nominale dei titoli oggetto del pagamento, a sua volta moltiplicato per cento. (R)

5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilità di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire l'importo minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle società di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni è quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile. (R)

Capo II

DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI

Art. 55 (L)

Gestione

1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla società di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L)

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L)

Capo III

DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI NON ANCORA DEMATERIALIZZATI

Art. 56 (R)

Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti

1. È disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R)
2. Con le modalità di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28). In tal caso l'intermediario provvede ad iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la società di gestione e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli. (R)
3. I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure indicate all'articolo 58. (R)
4. I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il rimborso dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del presente testo unico. (R)

Art. 57 (L-R)

Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)

1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R)
2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L)
3. Non occorre altresì nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volontà di rimborsare risulti espressa mediante:
 - a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
 - b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
 - c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un dipartimento provinciale del Tesoro. (L)

4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), è rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all'articolo 56, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti.(R)
5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero.(L)
6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi.(L)

Art. 58 (L)

Liberazione dei vincoli

1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue:
 - a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma 3, lettere a), b) e c);
 - b) per provvedimento dell'autorità competente;
 - d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione.
 - e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprietà del titolo;
 - f) quando è decorso il termine o è cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L)

Art. 59 (L)

Cancellazione del vincolo di usufrutto

1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:
 - a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;
 - b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;
 - c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
 - d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L)
2. Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione. (L)

Art. 60 (L)

Prova del diritto a succedere

1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi si prova presentando alla Direzione:

a) nel caso di successione testamentaria:

- 1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 2) l'atto o gli atti di ultima volontà;
- 3) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico e, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

b) nel caso di successione intestata:

- 1) l'estratto dell'atto di morte o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si dichiara che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione nonché il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio. (L)

Art. 61 (L)

Documenti integrativi

1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. (L)

2. La Direzione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Può chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L)

Art. 62 (L)

Successione aperta all'estero

1. Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. (L)

2. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. (L)

3. Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti

medesimi, la Direzione può chiedere un certificato dell'autorità consolare, che attesti la regolarità formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L)

Art. 63 (L)

Provvedimento giudiziale

1. In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61, può essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal Tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono i titoli a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L)

2. La Direzione può chiedere direttamente all'amministrazione giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L)

Art. 64 (L)

Successione di eredi del titolare

1. Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicata nell'articolo 60 può essere unica, purché tutte le successioni si siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. (L)

2. Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di Tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 63 può essere emesso dal Tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia il Tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L)

Art. 65 (L)

Legato di specie

1. Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purché presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L)

2. Nel caso però di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L)

Art. 66 (L-R)
Successione dell'avente causa

1. Se il capitale da rimborsare è di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonché nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R)

Art. 67 (L)
Riscossione di capitali con reimpiego

1. Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacità limitata sono considerate, a norma del Codice civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L)

2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonché titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore. (L)

Art. 68 (L)
Titoli al portatore

1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. (L)

2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel territorio nazionale, o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità, può, anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L)

3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L)

4. In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale vigente. (L)

5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L)

6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi. (L)

Art. 69 (L)

Opposizione su iscrizioni nominative

1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:

- a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
- b) controversia sul diritto a succedere;
- c) fallimento del titolare;

d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L)

2. L'opposizione di cui alla lettera b) può essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L)

3. La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L)

Art. 70 (L)

Perdita di titoli nominativi

1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto può ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denuncia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiara, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L)

2. La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o la dematerializzazione. (L)

Art. 71 (L)

Esecuzione sui titoli nominativi

1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L)

2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa. (L)

Art. 72 (L)

Pignoramento e sequestro di titoli

1. E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L)

Art. 73 (L)

Comunicazione al giudice penale

1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L)

Art. 74 (L)

Schede per opposizioni

1. Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorità competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente alla data della notifica. (L)

Art. 75 (L)

Rifiuto di eseguire operazioni

1. Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente può adire il Tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunciato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L)

2. Il Tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza può ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e può anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L)

3. Contro il provvedimento del Tribunale è ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L)

Art. 76 (L)

Revoca tacita del mandato

1. Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiararsi di volervi provvedere personalmente. (L)
2. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dalla Direzione o dal Dipartimento provinciale del Tesoro. (L)

Art. 77 (L)

Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L)

Art. 78 (L)

Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli

1. È vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L)
2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'art. 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L)
3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L)

Capo IV

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 79 (L)

Decorrenza dei termini di prescrizione

1. I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2, che ha integrato l'articolo 2948 del codice civile, purché, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L)

Art. 80 (R)

Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati

1. Gli intermediari di cui all'articolo 12 continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti e secondo quanto previsto dall'articolo 13, che vengono presentati presso i loro sportelli dai possessori, ai fini della dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:

a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte di presentazione alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;

b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimità, procederà ad annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere le relative informazioni alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato.

(R)

2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Tesoro e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti aperti presso la società di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantità emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati. (R)

3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R)

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 (L)

Giurisdizione

Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato, o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva è esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello. (L)

Art. 82 (L)

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33 al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68,

l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88, dall'articolo 90 al 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; il Decreto Ministeriale 27 maggio 1993, così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 5 gennaio 1995.

Art. 83 (L)

Entrata in vigore del testo unico

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal.....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Tutte le cifre, espresse in lire all'interno del presente testo unico in base alla precedente normativa, sono da considerarsi nel loro corrispettivo in euro ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213.

Note all'art. 2:

-- Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 2, lett. b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.- Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.):

“PARTE I

Disposizioni comuni

1. Definizioni.

2. Per «strumenti finanziari» si intendono:

b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;

d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; “

-- Si trascrive il testo dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. - Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O):

“12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a., in essere alla data della trasformazione in società per azioni, nonché quelli contratti e da contrarre, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui da contrarre (157/a).

(157/a) Vedi, ora, l'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI. “

Note all'art. 4:

-- Vedi Titolo V, Libro IV, del codice civile

Note all'art. 5:

-- Si trascrive il testo della legge 26 novembre 1993, n. 483 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1993, n. 282):

“1. 1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

2. 1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito

conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.

2. La durata e il piano di ammortamento dei titoli di cui al comma 1 sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.

3. L'ammontare dei titoli di cui al comma 1, detenuti dalla Banca d'Italia, è portato in deduzione, ai fini del calcolo dell'imposta di bollo sui biglietti e titoli fiduciari emessi dall'istituto di emissione, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (2), e successive modificazioni.

4. Relativamente ai titoli di cui al comma 1, nella determinazione del reddito d'impresa soggetto ad IRPEF, IRPEG e ILOR, non si tiene conto dei costi, dei ricavi, delle rimanenze, né delle differenze fra valore di rimborso e costo d'acquisto.

(2) Riportato alla voce Bollo (Imposta di).

3. 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi.

2. I titoli di cui al comma 1 avranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato.

3. Tale netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.

4. Con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 3.

4. 1. Non appena completato il collocamento dell'emissione di cui all'articolo 3, il saldo del conto transitorio di cui al medesimo articolo 3 viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

2. Sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro del tesoro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui all'articolo 3, comma 1, fino al loro rimborso.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104 (3).

5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui sopra.

(3) Riportata alla voce Istituto di emissione e ordinamento monetario.

5. 1. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.

2. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.

3. Ove il saldo di fine mese del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» risulti inferiore del 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi.

4. Ove il saldo di fine mese risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese successivo, deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi.

6. 1. Il conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non può presentare saldi a debito del Tesoro.

2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

7. 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994 (4).

(4) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

8. 1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» del netto ricavo dei titoli collocati per l'importo di cui all'articolo 3, sono abrogati il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 544 (5), ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e modificato dalla L. 13 dicembre 1964, n. 1333, nonché le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.

(5) Riportato alla voce Istituto di emissione e ordinamento monetario.

9. 1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministro del tesoro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale.

10. 1. A fini di regolazione monetaria, la Banca d'Italia può disporre che gli enti creditizi costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa. Resta comunque esclusa da qualsiasi obbligo di riserva la raccolta effettuata attraverso l'emissione di obbligazioni e certificati di deposito aventi scadenza originaria non inferiore a diciotto mesi.

2. L'ammontare della riserva prevista dal comma 1 non può eccedere il 17,5 per cento della raccolta.

3. Con provvedimento di carattere generale la Banca d'Italia fissa:

a) gli aggregati da considerare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di riserva;

b) la misura delle aliquote, per il computo di riserva, anche differenziabile per tipologie di raccolta, fermo restando il limite complessivo previsto dal comma 2;

c) le modalità di assolvimento dell'obbligo e di movimentazione delle somme depositate;

d) le penalità da applicare per le inadempienze all'obbligo di versamento, entro una misura non eccedente il tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti percentuali.

4. Sulle somme depositate la Banca d'Italia corrisponde una remunerazione determinata dalla Banca stessa, con provvedimento di carattere generale, tenendo conto del livello medio dei tassi di compenso pagati sulla raccolta, nonché delle aliquote determinate a norma del comma 3. La misura della remunerazione, differenziabile per le diverse tipologie di raccolta, non può comunque eccedere il tasso ufficiale di sconto.

5. La Banca d'Italia può prevedere lo svincolo parziale o totale delle somme depositate per gli enti creditizi sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria.

6. Per l'inosservanza delle disposizioni generali o particolari impartite dalla Banca d'Italia in attuazione del presente articolo, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (6).

7. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera f), del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (7), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite in applicazione delle previsioni del presente articolo (8).

(6) Riportato al n. XLIX.

(7) Riportato al n. IV.

(8) La disciplina relativa alla riserva obbligatoria prevista dal presente articolo è stata approvata con Provv. Banca d'Italia 27 maggio 1994 (Gazz. Uff. 20 giugno 1994, n. 142), modificato con provvedimento 27 giugno 1997 (Gazz. Uff. 30 giugno 1997, n. 150), con provvedimento 21 aprile 1998 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 93), con provvedimento 3 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1998, n. 284) e con provvedimento 23 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1998, n. 300). Vedi, anche, gli artt. 3 e 6, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, riportato alla voce Istituto di emissione e ordinamento monetario.

11. [1. La Banca d'Italia continua a corrispondere al Ministero del tesoro, sulla base di apposita convenzione, una contribuzione rapportata ai proventi riconducibili alla gestione della riserva obbligatoria. L'importo della contribuzione è determinato tenendo conto di quanto dovuto dagli enti creditizi a titolo di riserva obbligatoria e del differenziale tra il rendimento medio ponderato delle attività della Banca d'Italia nei confronti del Tesoro e l'interesse medio corrisposto sulla riserva stessa] (9).

(9) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, riportato alla voce Istituto di emissione e ordinamento monetario con la decorrenza indicata nell'art. 11 dello stesso decreto.

12. 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

-- Si trascrive il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 aprile 1991, n. 79):

“2. In relazione a particolari esigenze il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, può affidare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1.”

-- Si trascrive il comma 8 dello “Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative”, legge 23 dicembre 1992, n. 501 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1992, n. 304, S.O.):

“3. Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 154.500 miliardi (8/a).

(8/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 novembre 1993, n. 445, riportata al n. A/CXXXI.

Note all'art.:24

-- Si trascrive il testo degli articoli 80, 81, 82, 85, comma 1, 86, 87, 88, 89 del decreto legislativo 24 dicembre 1998, n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.):

“Articolo 80. Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari.

1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (7/b). Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali (7/c).

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1.

10. Alle società di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

(7/b) Riportata alla voce Istituti di emissione e ordinamento monetario.

(7/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma sono state emanate la Del.Consob 1° dicembre 1998 e la Del.Consob 23 dicembre 1998.”

“Articolo 81. Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi.

1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:

- a) le categorie di soggetti e gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;
- b) i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 85;
- c) le forme e le modalità che devono essere osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio della piena separazione tra i conti propri della società e quelli relativi allo svolgimento del servizio;
- d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle registrazioni e dei conti relativi alla gestione accentrata;
- e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del servizio (8).

2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento e i corrispettivi.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.

(8) In attuazione del presente comma è stata emanata la Del.Consob 23 dicembre 1998.”

“Articolo 82. Vigilanza.

1. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano sulle società di gestione accentrata al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.

2. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alle società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

“Articolo 85. Deposito accentrato.

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dal presente articolo nonché dagli articoli da 86 a 89.

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso la società di gestione accentrata deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della società di gestione accentrata, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi.

3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. La società di gestione accentrata è legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari. È in ogni caso riservato ai titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio dei diritti in essi incorporati.

4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 3 è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

5. Il deposito della certificazione tiene luogo del deposito previsto dall'articolo 2378 del codice civile.

6. Non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.

7. Alle società di gestione accentrata si applica il divieto di rappresentanza previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile.

8. Gli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione accentrata devono essere specificatamente individuati e annotati in apposito registro da essa tenuto.

9. La società è responsabile per le perdite e i danni derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni. Il regolamento previsto dall'articolo 81, comma 1, determina le garanzie che l'intermediario e la società devono prestare per il risarcimento dovuto ai clienti, nonché modalità e condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti non imputabili alla società di gestione accentrata.

“Articolo 86. Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati.

1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento previsto dall'articolo 81, comma 2, disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti alle quantità di strumenti finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso la società di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la certificazione prevista dall'articolo 89, intende trasferire i propri diritti o chiedi la consegna degli strumenti finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non sia più idonea a produrre effetti.

2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1 produce gli effetti propri del trasferimento secondo la disciplina legislativa della circolazione degli strumenti finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo. “

“Articolo 87. Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati.

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata alla società di gestione accentrata; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli costituiti successivamente risultano da apposito registro tenuto dal depositario in conformità agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile.

2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro dell'emittente.

3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal presente articolo sono comunicate, entro tre giorni, all'emittente per le conseguenti annotazioni.

5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.”

“Articolo 88. Ritiro degli strumenti finanziari accentrati.

1. La società di gestione accentrata mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario.

2. Si applica l'articolo 15 del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239 (10), come modificato dall'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.3. La società di gestione accentrata può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore della società di gestione accentrata di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto.

(10) Riportato alla voce Società commerciali. “

“Articolo 89. Annotazione sul libro soci.

1. La società di gestione accentrata comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini delle conseguenti annotazioni nel libro dei soci. I depositari segnalano all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 85 nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che hanno esercitato il diritto di opzione, specificando le quantità delle azioni stesse. Le segnalazioni devono essere effettuate entro tre giorni dagli adempimenti sopra indicati. Gli emittenti annotano tali segnalazioni nel libro dei soci.

2. La società di gestione accentrata o è autorizzata a svolgere, anche a mezzo dei depositari, le attività consentite ai soggetti indicati nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.”

Note all'art.31:

-- Si trascrive il testo degli articoli 61 e 62, comma 3 del decreto legislativo 24 dicembre 1998, n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.):

“Articolo 61. Mercati regolamentati di strumenti finanziari.

1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (società di gestione).

2. La CONSOB determina con regolamento:

a) il capitale minimo delle società di gestione;

b) le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione (6/d).

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione. Si applica l'articolo 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla CONSOB (6/e).

4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 3.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la CONSOB, determina con regolamento i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante (6/e).

6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti individuati ai sensi del comma 5.

7. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai sensi del comma 5.

8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.

9. Alle società di gestione si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto (6/f).

(6/d) In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 18 dicembre 1998, riportato al n. A/CX.

(6/e) In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 11 novembre 1998, n. 471, riportato al n. A/CVI.

(6/f) La Del.Consob 16 settembre 1998 (Gazz. Uff. 26 settembre 1998, n. 225) ha così disposto: «Il mercato italiano dei futures su titoli di Stato S.p.a. è autorizzato all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. Il mercato italiano dei futures su titoli di Stato S.p.a. rende noto, mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, che presso la propria sede legale è disponibile copia del regolamento dei mercati da essa organizzati e gestiti. Copia del regolamento deve essere messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. La presente delibera entra in vigore il 17 settembre 1998». La Del.Consob 22 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2000, n. 4) ha così disposto: « La Borsa italiana S.p.a. è autorizzata all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. La Borsa italiana S.p.a. rende noto, mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, che presso la propria sede legale è disponibile copia del regolamento dei mercati da essa organizzati e gestiti. Copia del regolamento deve essere messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. La presente delibera entra in vigore dalla data di perfezionamento della suindicata fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile».

In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 18 dicembre 1998, riportato al n. A/CX.

“Articolo 62. Regolamento del mercato.

3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la pubblicità del regolamento del mercato.

Note all'art.32:

-- Si trascrive il testo degli articoli 14, commi 5 e 6, e 63 del decreto legislativo 24 dicembre 1998, n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.). Per il testo dell'art.61 del citato decreto legislativo 58/1998 vedi la nota all'articolo 31 del presente testo unico:

“Articolo 14. Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società

di gestione del risparmio e delle SICAV (5/c).

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il

regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma 2 non può essere esercitato.

5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

(5/c) In attuazione del presente comma vedi il D.M. 11 novembre 1998, n. 469, riportato al n. A/CIV.

“Articolo 63. Autorizzazione dei mercati regolamentati.

1. La CONSOB autorizza l'esercizio dei mercati regolamentati quando:

a) sussistono i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5;

b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato.

3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per i mercati nei quali sono negoziati gli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute.

4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.”

Note all'art. 33:

-- Si trascrive il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.):

“Art.23. Nozione di controllo.

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi. “

Note all'art.34:

-- Si trascrive il testo dell'articolo 65 del decreto legislativo 24 dicembre 1998, n.58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.) :

“Articolo 65. Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la società di gestione.

1. La CONSOB stabilisce con regolamento:

- a) le modalità di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari;
- b) i termini e le modalità con cui i soggetti che prestano servizi di investimento aventi a oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare le operazioni eseguite fuori da tale mercato (6/g).

(6/g) In attuazione del presente comma è stata emanata la Del.Consob 23 dicembre 1998.

Note all'art.37:

-- Vedi nota all'art. 31.

Note all'art. 39:

-- Si trascrive il testo degli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5, 6; 72 (ad eccezione dei commi 2 e 8) e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.):

“Articolo 70. Provvedimento.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73 (14/b).
4. Il decreto del Ministro del tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

(14/b) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, riportato al n. LXXII. “

“Articolo 72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari.

1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
- 2.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti (14/d).
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'art. 2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.

6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.

8.

9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

(14/d) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, “
riportato al n. LXXII. “

“Articolo 75. Adempimenti finali.

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1.”

-- Si trascrive il testo del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa - Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81).

“TITOLO II

Del fallimento

Capo VI - Della liquidazione dell'attivo

Sezione I - Disposizioni generali

104. Inizio della liquidazione.

Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo è stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio della impresa, quando questo sia stato autorizzato. Il curatore può essere autorizzato con decreto motivato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma.

105. Norme applicabili.

Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le disposizioni delle sezioni seguenti.

Sezione II - Della vendita dei beni mobili

106. Modalità della vendita dei beni mobili.

Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalità relative, sentito ove occorra uno stimatore. In caso di necessità o di utilità evidente può autorizzare la vendita in massa delle attività mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicità.

Sezione III - Della vendita dei beni immobili

107. Espropriazione in corso.

Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato. Se era in corso il

procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore. Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti è distribuita col prezzo degli immobili relativi.

108. Modalità della vendita degli immobili.

La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, può ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga più vantaggiosa. Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'articolo 578 del codice di procedura civile. Il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti.

109. Procedimento di distribuzione della somma ricavata.

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Note all'art. 44:

-- Si trascrive il testo legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato - Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1971, n. 316):

L. 25 novembre 1971, n. 1041 (1). Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (1/a) (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1971, n. 316.

(1/a) Vedi, anche, la L. 15 novembre 1973, n. 765, riportata al n. A/XXIV. Vedi, inoltre, il regolamento approvato con D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689, riportata al n. A/XXVI-bis.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 21 luglio 1999, n. 158/T;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 29 ottobre 1998, n. 435.

TITOLO I

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato non autorizzate da leggi speciali

1. Tutte le somme - comprese quelle che affluiscono a contabilità speciali od a particolari gestioni - che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonché dai dipendenti delle Amministrazioni stesse nell'espletamento del servizio o comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale orario di ufficio - qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio - devono essere versate in tesoreria nel termine inderogabile di trenta giorni, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli già esistenti. Per le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo e i loro dipendenti, i versamenti delle somme indicate al comma precedente debbono essere eseguiti in tesoreria con le modalità ed entro i termini predetti.

2. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano agli agenti contabili dello Stato ed in genere a tutti coloro che a qualsiasi titolo introitano le somme indicate nell'articolo stesso.

3. Le entrate di cui al precedente articolo 1 per le quali non intervengano apposite disposizioni legislative entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non potranno essere ulteriormente acquisite né potranno essere utilizzate per erogazioni di qualsiasi natura.

4. In corrispondenza e nei limiti del versamento di cui al precedente articolo 1 saranno disposte, con decreto del Ministro per il tesoro, apposite assegnazioni di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri o delle Amministrazioni ed

aziende autonome interessate, per la parte necessaria al perseguimento delle finalità alle quali è diretta la percezione delle relative somme.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme disponibili per i titoli di cui al precedente articolo 1 conseguite anteriormente alla data medesima, saranno versate con le modalità indicate nello stesso articolo 1.

6. I funzionari e gli agenti contabili dello Stato e comunque tutti coloro che essendone obbligati omettano di effettuare il versamento previsto dall'articolo 1 sono responsabili per il danno che deriva allo Stato dalla mancata percezione delle entrate; ove, tuttavia, le somme non versate, secondo le modalità e i tempi previsti dallo stesso articolo 1, siano recuperate o siano state spese per fini legittimi, i responsabili del mancato versamento sono tenuti in solido al pagamento a favore dello Stato degli interessi legali sull'ammontare delle somme percepite e non versate, calcolati per l'intero periodo per il quale le somme stesse resteranno sottratte alla disponibilità della Tesoreria, ovvero calcolati per il periodo di tempo intercorso dal momento della percezione a quello della spesa.

7. I direttori generali, i capi di servizio e i direttori di ragioneria, compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza delle infrazioni contemplate negli articoli precedenti, debbono farne immediata denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, dandone contemporanea notizia al Ministro per il tesoro. Coloro che non adempiono all'obbligo della denuncia di cui al comma precedente, incorrono nelle stesse sanzioni previste per i responsabili delle infrazioni e rispondono, in solido con gli stessi, del pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo precedente. Il medesimo obbligo di denuncia, con le sanzioni e responsabilità correlative per inadempimento previste al comma precedente, incombe ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato che abbiano conoscenza specifica e diretta delle infrazioni di cui sopra.

8. L'accertamento delle responsabilità, l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite, per i giudizi di responsabilità, dal regolamento di procedura 18 agosto 1933, n. 1038.

TITOLO II

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali

9. Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. [I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato] (2). Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali (3). Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione.

(2) Periodo soppresso dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

(3) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata al n. A/XXX.

TITOLO III

Disposizioni generali

10. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge.

11. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

Note all'art. 45:

-- Si trascrive il testo dell'articolo 3, commi da 86 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n. 102):

“Articolo 3. Disposizioni in materia di entrata.

86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, è autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (379), come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato nonché mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere (379/a).

(379) Riportata alla voce Borse di commercio.

(379/a) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 4.

87. [Si considerano di valore significativo gli immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni e di diritti reali su immobili di valore catastale complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a valori attribuiti dal competente ufficio dell'amministrazione finanziaria] (379/b).

(379/b) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (379/c).

(379/c) Termine differito al 30 giugno 1998 dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI. Successivamente, il termine è stato soppresso dall'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.

90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso a presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze è autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 nonché a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialità (379/d).

(379/d) Comma così modificato dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportato al n. A/CLXVI.

91. Entro sei mesi (379/e) dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di più società di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facoltà di assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella società di

gestione può essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della società di gestione può essere sottoscritta da banche, da società di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonché da società immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da società immobiliari quotate in borsa.

(379/e) Termine soppresso dall'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

92. Su richiesta della società di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministero del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (380), per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (379), come modificato dal comma 111 del presente articolo. Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre all'approvazione di quest'ultima.

(380) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(379) Riportata alla voce Borse di commercio.

93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché le modalità e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (381), come modificato dal comma 111, convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali può essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.

(381) Riportata alla voce Borse di commercio.

94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, può assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente già iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.

95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonché i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (381), come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attività istituzionale;

b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (382) (382/a).

(381) Riportata alla voce Borse di commercio.

(382) Riportato alla voce Finanza locale.

(382/a) Vedi, anche, l'art. 4, comma 13, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.

97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 (383), convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (384).

(383) Riportato alla voce Ministero delle partecipazioni statali.

(384) Riportata al n. A/CXLI.

98. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto

con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze (384/a).

(384/a) Comma così sostituito prima dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI, poi dall'art. 4, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 43, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma (384/b).

(384/b) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi così modificato dall'art. 43, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla

data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri (384/c).

(384/c) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 4.

101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.

102. I contratti sono stipulati rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire (384/d).

(384/d) Comma così modificato dall'art. 4, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi, anche, il comma 9 dello stesso art. 4.

103. [Il prezzo di vendita degli immobili da porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale trattativa privata viene determinato, entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di documentate indagini di mercato eseguite a livello locale e tenuto conto dei valori rilevati, all'attualità, dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari istituito presso il dipartimento del territorio] (384/e).

(384/e) Comma abrogato dall'art. 4, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

104. [Qualora ragioni di convenienza e opportunità lo richiedano, potrà essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo, per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed entro venti mesi dalla stipula del contratto] (384/f).

(384/f) Comma abrogato dall'art. 4, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.

106. È abrogato il comma 82 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (385), concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attività produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.

(385) Riportata al n. A/CXLVII.

107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (385/a), come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 (386), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: «dei geometri» sono inserite le seguenti: «, dei periti industriali edili».

(385/a) Riportata alla voce Borse di commercio.

(386) Riportato alla voce Borse di commercio.

108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata «centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori», a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione è subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procederà d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potrà essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennità per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potrà essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.

109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e le società derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o

indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità (387):

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto (387/a);

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;

c) [il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b), nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate] (387/b);

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (387/c).

f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente (387/d).

(387) Alinea così modificato dall'art. 43, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(387/a) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(387/b) Lettera prima modificata dall'art. 2, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e poi abrogata dall'art. 43, comma 18, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(387/c) Vedi, anche, l'art. 4, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(387/d) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301 (388), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata (388/a).

(388) Riportato alla voce Assicurazioni private.

(388/a) Il D.M. 2 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1998, n. 235) ha così disposto: «I tassi annui di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono così determinati:

anno 1994: 7,00% (sette per cento);

anno 1995: 7,00% (sette per cento);

anno 1996: 6,00% (sei per cento)».

Per l'anno 1997 il tasso annuo di rendimento è stato determinato nella misura del 6% (sei per cento) dal D.M. 4 giugno 1999 (Gazz. Uff. 15 giugno 1999, n. 138) e dal D.M. 3 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244).

Per l'anno 1998 il tasso annuo di rendimento è stato determinato nella misura del 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) dal D.M. 21 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1999, n. 305) e dal D.M. 3 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244), il cui art. 1 ha, peraltro, revocato il suddetto D.M. 21 dicembre 1999.

Per l'anno 1999 il tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali è stato determinato nella misura del 4% (quattro per cento) dal D.M. 7 marzo 2001 (Gazz. Uff. 23 marzo 2001, n. 69).

111. (389).

(389) Sostituisce l'art. 14-bis, L. 25 gennaio 1994, n. 86, riportata alla voce Borse di commercio.

112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 (390), e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 (391), nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) relativamente alle attività di utilizzazione e valorizzazione, nonché permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potrà procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (392);

c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonché da ricevere in permuta provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato (392/a);

d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;

e) ai fini delle permutate e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (393). Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;

f) [Le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione dei beni sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa nella misura massima di lire 410 miliardi nell'anno 1997, per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma e per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonché per l'adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle medesime regioni, finalizzato alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente in sede di legge finanziaria (393/a)] (393/b).

(390) Riportata al n. B/I.

(391) Riportato al n. B/II.

(392) Riportata alla voce Comuni e province.

(392/a) Lettera così modificata dall'art. 43, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388. In deroga alla presente lettera vedi l'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 43 della suddetta L. n. 388/2000.

(393) Riportata alla voce Antichità, belle arti, e musei.

(393/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma 112, vedi l'art. 17, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI. Con D.P.C.M. 11 agosto 1997 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234) sono stati individuati i beni immobili, nella disponibilità del Ministero della difesa, da inserire nel programma di dismissioni previsto dal presente comma.

(393/b) Lettera abrogata dall'art. 44, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso art. 44.

113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (394), come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.

(394) Riportata alla voce Borse di commercio.

114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati (394/a).

(394/a) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Per effetto di quanto disposto dal comma 3-bis del citato art. 6, le disposizioni del presente comma 114 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997. Vedi, anche, l'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata al n. A/CLXXVIII.

115. I beni già in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attività dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprietà all'Ente medesimo, con le seguenti modalità, anche agli effetti dell'articolo 2657 del codice civile:

- a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
- b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
- c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.

116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.

117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualità temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 (395), dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.

(395) Riportato alla voce Strade pubbliche.

119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.

-- Si trascrive il testo dell'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996. - Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.):

"Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative.
5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 189.000 miliardi (7/a)."

(7/a) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 23 settembre 1994, n. 554 (Gazz. Uff. 29 settembre 1994, n. 228, S.O.).

Note all'art. 46:

-- Si trascrive il testo dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3278 (Approvazione delle legge delle tasse sui contratti di borsa - Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117):

"TITOLO I

Rapporti contrattuali imponibili

Articolo 1. I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati. Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

- a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;
- b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
- c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali. La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. [Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1] (2/a).

(2/a) Articolo prima modificato dall'art. 9, D.L. 30 dicembre 1992, n. 417, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta sul), e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, riportato al n. D/XXII. Successivamente il terzo ed il quarto periodo del terzo comma sono stati abrogati dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, riportato al n. D/XXIII. Vedi, anche, gli artt. 3 e 7, D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. “

Note all'art. 80:

-- Si trascrive il testo dell'articolo 142 del Regio decreto 28 aprile 1910, n. 2 (Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca - Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1910, n. 123.)

“Articolo 142. (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920; legge 5 luglio 1908, n. 388). - È proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di banca, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita (43). Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti. I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro (43/a).

(43) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario, e così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(43/a) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, riportato al n. A/LXXXIII, con la decorrenza indicata nell'art. 11 dello stesso decreto.

Note all'art. 81:

-- Vedi le leggi 27 dicembre 1997, n.449 e 12 agosto 1993, n.1343, nonché l'articolo 2948 del codice civile.

Allegato normativo

TITOLO I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Emissione

(Legge 27 dicembre 1953, n. 941; Legge 30 marzo 1981, n. 119, articoli 38 e 39; Legge 7 agosto 1982, n. 526, articolo 43; Decreto Legge 20 maggio 1993, n.149, art.9 convertito in Legge 19 luglio 1993, n. 237; Legge 26 novembre 1993, n. 483 artt.1,2,3,4,5,6,7 e 8; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 48, comma 1.)

Art. 4. Strumenti finanziari

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 28, comma 1)

Art. 5. Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 501, art.3, comma 8; Legge 26 novembre 1993, n. 483; Legge 28 marzo 1991, n. 104, articolo 2)

Art. 6. Denominazione del debito pubblico interno.

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 5)

Art. 7. Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati.

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 15)

Art. 8. Pagamenti di debito pubblico.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 2 e 3; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2)

CAPO I

GESTIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9. Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante.

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 6; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 4)

Art. 10. Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati.

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 14)

Art. 11. Sistema di gestione accentrata.

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articoli 29 e 40)

Art. 12. Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario.

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 30)

Art. 13. Compiti dell'intermediario

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 31)

Art. 14. Diritti del titolare del conto

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 32)

Art. 15. Costituzione di vincoli

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 34)

Art. 16. Responsabilità dell'intermediario

(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 35)

Art. 17. Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.

(Decreto Legge 8 gennaio 1996, n. 6, articolo 2, convertito con Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1)

Art. 18. Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 73, Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 1)

Art. 19. Conservazione dei documenti.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 77; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2.)

Art. 20. Pagamento di valori.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 80; Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, articolo 1)

SEZIONE II
PRESCRIZIONE

Art. 21. Prescrizione degli interessi e del capitale.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 69; Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5)

Art. 22. Interruzione della prescrizione.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 71)

Art. 23. Termini di prescrizione.

(Articolo 2948 C.C.)

SEZIONE III
GESTIONE ACCENTRATA

Art. 24. Individuazione delle società di gestione accentrata

(Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 90; Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 2)

Art. 25. Soggetti ammessi ai sistemi

(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 3)

Art. 26. Rapporti tra il Tesoro e società di gestione accentrata

(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 4)

Art. 27. Quadratura dei conti

(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 6)

CAPO II
MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO

SEZIONE I
AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO

Art. 28. Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali.

(Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articoli 1 e 2)

Art. 29. Informazione al pubblico.

(Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articolo 3)

Art. 30. Cancellazione dal listino.

(Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articolo 4)

SEZIONE II
REGOLAMENTO DEI MERCATI SECONDARI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO

Art. 31. Regolamento del mercato

(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, art.61, comma 10 e articolo 63, comma 2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 1)

Art. 32. Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, articolo 61, comma 6;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 2)

Art. 33. Specialisti in titoli di Stato

(Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385,articolo 23; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 3)

Art. 34. Società di gestione

(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, articolo 65; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 4)

Art. 35. Vigilanza sui mercati

(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 5)

Art. 36. Informativa alla CONSOB

(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 6)

Art. 37. Vigilanza sulle società di gestione

(Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, articolo 61, comma 2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 7)

Art. 38. Compensazione e liquidazione

(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 8)

Art. 39. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

(Regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni; Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, articolo 70 commi 2,3,4,5 e 6, articolo 72, eccettuati commi 2 e 8, articolo 75; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 9)

SEZIONE III
OPERAZIONI DI SEPARAZIONE CEDOLARE E RICOSTITUZIONE DI TITOLI DI STATO

Art. 40. Oggetto delle operazioni di separazione cedolare

(Decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, articolo 2, comma 1; Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 3)

Art. 41. Modalità delle operazioni

(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 5; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 3, comma 4)

Art. 42. Caratteristiche dei titoli

(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 6)

Art. 43. Lotti minimi di negoziazione

(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 7; Decreto Ministeriale 18 dicembre 1998, articolo 1, comma 3)

CAPO III
FONDO DI AMMORTAMENTO

SEZIONE I
NORME SOSTANZIALI

Art. 44. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

(Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 2; Legge 24 dicembre 1993, n.539, art.3 comma 5; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3; Legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 56)

Art. 45. Conferimenti al Fondo.

(Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 3; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 181)

Art. 46. Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n.3278, articolo 1; Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 4; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 182; Legge 16 giugno 1998, n. 184, articolo 1)

Art. 47. Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.

(Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 5)

SEZIONE II
NORME PROCEDURALI

Art. 48. Utilizzi del Fondo.

(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articoli 1 e 2)

Art. 49. Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati.

(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 3)

Art. 50. Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari

(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo. 4)

Art. 51. Modalità d'asta

(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 5)

Art. 52. Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 6)

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO I

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA RIDENOMINAZIONE

- Art. 53. Modalità di ridenominazione**
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 7; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 2)
- Art. 54. Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati.**
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 8; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articoli 3 e 5)

CAPO II

DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI

- Art. 55. Gestione.**
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 38)

CAPO III

DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DI STATO NON ANCORA DEMATERIALIZZATI

- Art. 56. Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire appartenenti a prestiti vigenti.**
(Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 41; Decreto Ministeriale 21 settembre 1998; Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, articolo 1)
- Art. 57. Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire.**
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 11, 14, 28, 29, 31 e 32; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)
- Art. 58. Liberazione dei vincoli.**
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 48 e 49)
- Art. 59. Cancellazione del vincolo di usufrutto.**
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 50 e 69)
- Art. 60. Prova del diritto a succedere.**
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 19; Legge 4 gennaio 1968, n.15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403)
- Art. 61. Documenti integrativi.**

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 20; Legge 4 gennaio 1968, n.15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403)

Art. 62. Successione aperta all'estero.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 21; Legge 4 gennaio 1968, n.15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403)

Art. 63. Provvedimento giudiziale.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 22)

Art. 64. Successione di eredi del titolare.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 23; Legge 4 gennaio 1968, n.15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403)

Art. 65. Legato di specie.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 25; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)

Art. 66. Successione dell'avente causa.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 27; Legge 4 gennaio 1968, n.15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)

Art. 67. Riscossione di capitali con reimpiego.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 30)

Art. 68. Titoli al portatore.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 51; Legge 12 agosto 1993, n.313)

Art. 69. Opposizione su iscrizioni nominative.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 52 e 55)

Art. 70. Perdita di titoli nominativi.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 53)

Art. 71. Esecuzione sui titoli nominativi.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 54)

Art. 72. Pignoramento e sequestro di titoli.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 56)

Art. 73. Comunicazione al giudice penale.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 57)

Art. 74. Schede per opposizioni.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 58)

Art. 75. Rifiuto di eseguire operazioni.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 60)

Art. 76. Revoca tacita del mandato.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 75)

Art. 77. Pubblicazioni.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 76)

Art. 78. Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli.

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 82)

CAPO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 79. Decorrenza dei termini di prescrizione.

(Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5)

Art. 80. Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 5)

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81. Giurisdizione

*(Testo unico 14 febbraio 1963, n.1343, art.61; Legge 6 dicembre 1971, n.1034, articoli 7 e 28;
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n.74, articolo 7)*

Art. 82. Abrogazione di norme

Art. 83. Entrata in vigore del testo unico